CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 352

presentata dai Consiglieri regionali MULA - SAIU - SECHI - COCCIU - PIGA - MELE - GANAU - AGUS - CAREDDA - LAI - LI GIOI - BIANCAREDDU

il 26 ottobre 2022

Integrazione dello stanziamento per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Art. 1 - Integrazione.

Il legislatore regionale con l'articolo 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e con le successive modifiche e integrazioni ha attribuito agli enti locali la competenza in materia di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio, mentre con l'articolo 3, comma 18, della legge regionale n. 1 del 2009 ha attuato un programma di interventi contro la dispersione scolastica, per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili a favore delle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna (intervento già previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007).

Per le suddette finalità la Regione, a seguito dell'approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) e della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024), ha stanziato euro 13.000.000 per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio di riferimento.

L'importo complessivamente stanziato per le finalità in argomento è stato più volte incrementato negli ultimi anni, ma risulta tuttora insufficiente a causa delle richieste di intervento che si sono fatte sempre più numerose e per le quali è necessario ricorrere a personale socio-sanitario anche altamente specializzato.

Al fine di rilevare il fabbisogno necessario, il Servizio competente della Direzione generale della pubblica istruzione pubblica annualmente un apposito avviso rivolto agli enti locali e, nelle fasi

endoprocedimentali di gestione del procedimento, raccoglie i dati e le informazioni necessarie per poter calcolare i fabbisogni reali degli enti locali e poter successivamente ripartire i fondi regionali stanziati nel bilancio.

A partire dall'anno scolastico 2020/2021, il riparto tra gli enti locali competenti dei fondi regionali per il sostegno degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio avviene sulla base del numero di ore di assistenza necessarie dichiarate dall'ente locale per il costo orario dell'educatore (Categoria E1/D3 CCNL Coop. sociali).

Dalle analisi effettuate dal Servizio competente della Direzione generale della pubblica istruzione è emerso che lo stanziamento in vigore riesce a coprire il 66,67 per cento del fabbisogno complessivo degli enti locali e che per garantire i livelli di assistenza e supporto a tutti gli studenti è necessario, dunque, prevedere un incremento dello stanziamento di 6.500.000 euro all'anno (incremento del 50 per cento dello stanziamento attuale) per il triennio 2022/2024.

Si consideri, inoltre, che le Regioni a statuto speciale vengono tuttora escluse dal riparto dei fondi statali previsti dal comma 947 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che vengono trasferiti unicamente a favore delle regioni a statuto ordinario.

La presente norma, pertanto, si rende necessaria per consentire agli enti locali della Sardegna di coprire il fabbisogno di risorse da destinare al diritto allo studio degli studenti per i quali si rendono necessari interventi specialistici e continuativi.

Art. 2 - Norma finanziaria.

Il presente articolo quantifica gli oneri finanziari e ne dispone la relativa copertura finanziaria. Sulla base delle esigenze manifestate dagli enti locali, il comma 1, prevede l'integrazione dello stanziamento previsto nel capitolo SC02.0102 del CDR 00.11.02.01 dell'importo di euro 6.500.000 per ciascuno degli anni previsti nel bilancio di previsione 2022/2024, in considerazione del fatto che lo stanziamento attualmente previsto è pari a euro 13.000.000.

Il comma 2 individua la copertura finanziaria, attraverso la riduzione dello stanziamento presente nella Missione 20 - programma 3 Titolo 1 che a seguito dell'analisi effettuata è risultato sovrastimato rispetto al fabbisogno necessario per questi ultimi mesi di gestione del bilancio 2022-2024. Il medesimo comma introduce le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3 - Entrata in vigore.

I tempi necessari per l'approvazione della presente norma e l'esigenza di riuscire a trasferire agli enti locali i maggiori fondi già dal corrente anno, impongono di dover ridurre i tempi dell'iter legislativo prevedendo l'immediata entrata in vigore a seguito della pubblicazione sul BURAS.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione dello stanziamento

1. Per garantire l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, comma 1 bis, e comma 5, lettera c), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 3, comma 18, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è autorizzata per gli anni 2022, 2023 e 2024 l'ulteriore spesa di euro 6.500.000 destinata al supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio.

Art. 2

Norma finanziaria

- 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 6.500.000 per gli anni 2022, 2023 e 2024.
- 2. Alla copertura finanziaria si provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese:

in aumento

missione 04 - programma 06 - titolo 1 -

2022	euro	6.500.000
2023	euro	6.500.000
2024	euro	6.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2022	euro	6.500.000
2023	euro	6.500.000
2024	euro	6.500.000.

3. La Regione provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).